

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Sentenza n. 20388/17 del 25.08.2017

Presidente: Dott.ssa Annamaria Ambrosio

Relatore: Dott. Giuseppe De Marzo

Sul ricorso proposto da:

Langella Uomo S.r.l., con l'avv. Massimo Brunetti (ricorrente)

contro

Dolce & Gabbana S.r.l., con gli avv.ti Pietro Cicerchia, Giovanni Leone e Fortunato Taglioretti (controricorrente)

nonché contro

Ittierre S.p.a. in A.S., Voyager S.r.l., Naax S.r.l.;

nonché da

Ittierre S.p.A. in A.S., con l'avv. Bruno Donato (controricorrente e ricorrente incidentale),

contro

Dolce & Gabbana S.r.l., Langella Uomo S.r.l., Naax S.r.l. e Voyager S.r.l. (intimati),

nonché da


Naax S.r.l., con gli avv.ti Barbara Gagliardi e Mauro Giogni (controricorrente e ricorrente incidentale),

contro

Ittierre S.p.A. in A.S.; Dolce & Gabbana S.r.l.; Voyager S.r.l. e Langella Uomo S.r.l. (intimati).

- I. Ai sensi degli artt. 5, 6, 7 ed 11 del Regolamento n. 6 del 2002, deve ritenersi che un disegno o modello non registrato può ragionevolmente essere conosciuto, nel corso della normale attività commerciale, dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione Europea, qualora siano state distribuite illustrazioni di tale disegno o modello a commercianti che operano in tale settore, non limitate ad una sola impresa appartenente a detto settore, e che, pertanto, in tal caso il modello non registrato deve considerarsi protetto a livello comunitario (1).
- II. Il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione della privativa non è *in re ipsa* ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto alla

distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, in quanto solo in presenza di tale dimostrazione è consentito al Giudice liquidare il danno, eventualmente facendo ricorso all'equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (2).



Civile Sent. Sez. 1 Num. 20388 Anno 2017

Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA

Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 25/08/2017

SENTENZA


sul ricorso 13868/2011 proposto da:

Langella Uomo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Pico della Mirandola, n. 56, presso l'avvocato Massimo Brunetti, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Dolce & Gabbana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Nicotera, n. 24, presso l'avvocato Cicerchia Pietro, che la rappresenta e difende



unitamente agli avvocati Leone Giovanni, Taglioretti Fortunato,
giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

nonchè contro

Ittierre S.p.a. in A.S., Voyager S.r.l., Naax S.r.l.;

nonché da

Ittierre S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, via V. Veneto, n.7, presso l'avvocato Bruno Donato, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;

-controricorrente e ricorrente incidentale -
contro


Dolce & Gabbana S.r.l., Langella Uomo S.r.l., Naax S.r.l., Voyager
S.r.l.;

- intimati -

nonché da

Naax S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Luciani, n.1, presso l'avvocato
Romano Irene, rappresentata e difesa dall'avvocato Gagliardi
Barbara, Gianni Mauro, giusta procura in calce al controricorso e
ricorso incidentale;

-controricorrente e ricorrente incidentale -
contro



(omissis) S.r.l., (omissis) Sp.a. in A.S., (omissis) S.r.l.,
(omissis) S.r.l.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 567/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,
depositata il 23/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/03/2017 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO
IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato (omissis) che ha chiesto
l'accoglimento;

udito, per la controricorrente soc. (omissis), l'Avvocato
(omissis) che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 23 febbraio 2011 la Corte d'appello di Napoli: a) ha confermato la decisione di primo grado, la quale aveva dichiarato che le attività di fabbricazione, distribuzione ed offerta in vendita di modelli di *t-shirt* ispirati a squadre di calcio italiane, poste in essere da (omissis) s.r.l. e (omissis) s.r.l., costituivano atto di violazione dei diritti d'autore della (omissis) s.r.l. e atto di concorrenza sleale nei confronti della medesima società e della (omissis) s.p.a., ordinando alle prime due società di astenersi da tali attività, con conseguente distruzione degli esemplari esistenti, fissazione di una penale, pubblicazione della sentenza di condanna e condanna della (omissis) s.r.l. al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore della (omissis) s.p.a., della somma di euro 15.000,00; b) ha, in parziale riforma della decisione di primo

grado, condannato, in solido con la (omissis) s.r.l., la (omissis) s.r.l. per l'intero e la (omissis) s.r.l. sino alla concorrenza del 20%, al pagamento dell'indicato importo a titolo di risarcimento danni in favore della (omissis) s.p.a. e le medesime società, in solido nella stessa misura sopra indicata, al pagamento, in favore della (omissis) (omissis) s.r.l. della somma di euro 2.013,05, a titolo di mancato guadagno.

2. La Corte territoriale ha ritenuto: a) che le *t-shirt* commercializzate dalla (omissis) s.r.l. si caratterizzavano per la perfetta identità del disegno, anche dal punto di vista cromatico, rispetto ai prodotti della (omissis) s.r.l., dei quali era licenziataria esclusiva la (omissis) s.p.a., tranne che per dettagli del tutto trascurabili; b) che, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del Regolamento (CE) n. 6/2002 del 12 dicembre 2001, il modello rappresentato dalla *t-shirt* della (omissis) s.r.l. presentato presso gli show - room della (omissis) s.p.a., era protetto rispetto a qualsiasi disegno che non producesse nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa; c) che la perfetta identità del disegno consentiva di escludere che potesse mancare l'intenzionalità nell'agire della (omissis) s.r.l. e ciò anche alla luce dell'art. 2600 cod. civ.; d) che la somma liquidata a titolo risarcitorio compensava il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale sofferto dalla licenziataria esclusiva del marchio (omissis) s.r.l.; e) che il coinvolgimento della (omissis) s.r.l. era dimostrato sia dalla fattura prodotta dalla (omissis) (omissis) s.r.l. e mai disconosciuta, sia dalla circostanza che la prima società non aveva mai negato di avere prodotto le *t-shirt* in questione, poi rivendute con il marchio (omissis) dalla (omissis) s.r.l. e acquistate dalla (omissis) s.r.l.; f) che quest'ultima, rendendosi acquirente di un numero, ancorché limitato di *t-shirt*

contraffatte, aveva contribuito, sia pure in misura minore, ai danni subiti dalla (omissis) s.p.a.; g) infine, che il danno patrimoniale sofferto dalla (omissis) s.r.l. doveva essere quantificato in euro 2.013,05, pari al 18% ad essa spettante sul ricavato della vendita lecita delle 181 *t-shirt* al prezzo medio di euro 51,49.

3. Avverso tale sentenza, la (omissis) s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Resistono con controricorso la (omissis) (omissis) s.r.l., nonché la (omissis) s.r.l. e la (omissis) s.p.a. In amministrazione straordinaria, le quali propongono anche distinti ricorsi incidentali, affidati a tre motivi. Nell'interesse della (omissis) (omissis) s.r.l. è stata depositata memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. La (omissis) s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, innanzi tutto, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2598, comma primo, e 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale applicato principi difformi da quelli elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di capacità distintiva, novità e individualizzazione del prodotto.

Osserva la ricorrente che parte attrice, sulla quale gravava la relativa prova, non aveva dimostrato - e la sentenza impugnata non aveva indicato ragioni giustificative delle proprie conclusioni, ciò che rilevava anche ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. - che una semplice *t-shirt* con disegno serigrafato possedesse una capacità individualizzante e diversificatrice, in quanto riconoscibile presso il pubblico, quale capo di abbigliamento sicuramente e univocamente riconducibile alla *maison* (omissis) (omissis).

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, 6 e 11 del regolamento CE n. 6/2002 del 12 dicembre 2001.

Rileva la società ricorrente: a) che siffatta normativa non è stata recepita nel d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, con la conseguenza che il legislatore interno aveva scelto di escludere, dall'ambito della protezione, i disegni e i modelli non registrati, quali dovevano essere considerati quelli in esame; b) che, qualora si dovesse opinare diversamente, comunque gli artt. 5 e 6 del citato regolamento prevedono il duplice requisito della novità e del carattere individuale, che, coerentemente con la giurisprudenza formatasi a proposito dell'interpretazione dell'art. 2598 cod. civ., devono essere dimostrati dalla parte interessata a conseguire la tutela; c) che la Corte territoriale, in definitiva, non aveva considerato che il disegno non registrato, per poter essere oggetto di tutela, deve possedere non solo il requisito della novità, ma anche la capacità di suscitare una significativa, diversa impressione nell'utilizzatore.

3. Con il terzo motivo, si ripropongono le medesime censure sopra esaminate nel primo e secondo motivo, nella prospettiva della omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

4. Con il quarto motivo, si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2598, primo comma, 2600, terzo comma, cod. civ., 5 e 6 del citato regolamento n. 6/2002, nonché omessa o insufficiente motivazione.

La ricorrente rileva, in primo luogo, che la presunzione di responsabilità valorizzata, ai sensi dell'art. 2600 cod. civ., dalla Corte d'appello non era destinata ad operare, in ragione delle considerazioni sviluppate nei primi tre motivi, ossia in quanto la sola identità dei prodotti non è sufficiente a ingenerare una confusione giuridicamente rilevante, allorquando essi siano privi di valenza caratterizzante e distintiva della specifica *maison*.

In secondo luogo, essa osserva che la presunzione di colpa prevista dall'art. 2600 cit., doveva essere considerata superata, nel momento in cui non era stato sufficientemente provato, né puntualmente individuato nella motivazione della sentenza impugnata, il profilo della divulgazione al pubblico, ossia la preventiva, ampia diffusione del prodotto, idonea a garantire la certa e nota riferibilità alla *maison* dell'immagine stampata sulla *t-shirt*.

5. I primi quattro motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, contenuta nel primo, nel secondo e nella prima articolazione del quarto motivo, muove essenzialmente da una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dalla Corte territoriale e si accompagna a critiche inammissibili, in quanto funzionali ad una rivalutazione del merito della vicenda (terzo motivo e seconda articolazione del quarto motivo).

Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 54, comma 1, lett. b) d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con l. 7 agosto 2012, n. 134, quale applicabile nel caso di specie), sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o

deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., ad es., Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).

In tale prospettiva, deve rilevarsi l'inammissibilità delle critiche, svolte nel terzo motivo e nella seconda articolazione del quarto motivo - ossia quella dedicata al superamento della presunzione di cui all'art. 2600, comma terzo, cod. civ. -, indirizzate contro l'accertamento in fatto, secondo il quale i modelli originali non riproducevano immagini preesistenti ed erano stati regolarmente presentati al pubblico e pubblicizzati anche su riviste specializzate dopo il luglio 2003.

Siffatta ricostruzione risulta in linea con le indicazioni della giurisprudenza sovranazionale, giacché, ai sensi degli artt. 5, 6, 7 ed 11 del citato regolamento n. 6 del 2002, deve ritenersi che un disegno o modello non registrato (come quello del caso concreto) può ragionevolmente essere conosciuto, nel corso della normale attività commerciale, dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione europea, qualora siano state distribuite illustrazioni di tale disegno o modello a commercianti che operano in tale settore, non limitate ad una sola impresa appartenente a detto settore, e che, pertanto, in tal caso il modello



non registrato deve considerarsi protetto a livello comunitario (C. Giust. 13 febbraio 2014, C- 479/12, in particolare, par. 30 della motivazione).

A fronte di tale premessa, ben s'intende l'infondatezza delle censure che investono l'insussistenza di caratteristiche individualizzanti dei prodotti ossia la loro univoca riconducibilità alla (omissis) s.r.l.

Dalle superiori considerazioni discende, in particolare, l'infondatezza della lamentata violazione dell'art. 2598 cod. civ. e dell'art. 5, comma 2, del regolamento n. 6/2002 (primi due motivi del ricorso). Peraltro, a proposito del secondo motivo, va ribadito che i regolamenti comunitari, ai sensi dell'art. 268 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti i paesi dell'Unione europea.

In tale contesto, l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale, specialmente se tipici, comporta - come correttamente affermato dalla Corte di Appello - una presunzione di colpa (art. 2600, comma terzo, cod. civ.), rispetto alla quale la dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo, ai fini dell'esclusione della responsabilità, incombe sull'autore del fatto materialmente antiggiuridico (di recente, per la riaffermazione di tali principi, v. Cass. 23 dicembre 2015, n. 25921).

Ne deriva, in conclusione, anche l'infondatezza della prima articolazione del quarto motivo di ricorso.

6. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., contraddittorietà della motivazione, con conseguente violazione dei principi del giusto processo, per non avere la Corte territoriale equiparato, ai fini della percentuale di



responsabilità patrimoniale posta a carico delle parti soccombenti, la posizione della (omissis) s.r.l. a quella della (omissis) s.r.l., nonostante che entrambe avessero un ruolo circoscritto al semplice acquisto e conseguente commercializzazione delle magliette.

La doglianza è infondata, in quanto la graduazione delle colpe concorrenti, non potendo essere determinata con certezza, deve necessariamente essere apprezzata con criteri di approssimazione dal giudice del merito, con la conseguenza che il relativo giudizio sfugge al sindacato in sede di legittimità qualora risulti sorretto da motivazione esauriente ed esente da vizi logici e giuridici.

E, nel caso di specie, del tutto razionalmente la Corte territoriale ha differenziato la posizione della (omissis) s.r.l., in ragione del limitato numero di magliette acquistate e del conseguente minore apporto fornito alla commissione dell'illecito.

7. Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2598, 2600, 2043, 1223 e 1226 cod. civ., nonché omessa o insufficiente motivazione, per avere la Corte distrettuale fatto ricorso alla valutazione equitativa del danno, in assenza di dimostrazione del pregiudizio subito e dell'obiettiva o particolare difficoltà di fornirne la prova.

Il motivo è infondato.

È certamente esatto che il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione della privativa non è *in re ipsa* ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, in quanto solo in presenza di tale dimostrazione è consentito al giudice liquidare il

danno, eventualmente facendo ricorso all'equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (si veda, ad es., Cass. 8 settembre 2015, n. 17791).

Tuttavia, nel caso di specie, la Corte territoriale, proprio sulla base dell'avvenuta commercializzazione di alcune magliette, ha logicamente ritenuto sussistente lo sviamento di clientela, fondando, poi, su tale presupposto, la valutazione equitativa del pregiudizio.

7. Con il primo motivo del ricorso incidentale della (omissis) s.r.l. si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente o contraddittoria motivazione, rilevando che la società menzionata, pur non contestando la fattura prodotta e l'ordine presente agli atti di causa, non aveva mai affermato di avere prodotto le magliette aventi le caratteristiche riscontrate su quelle rinvenute all'interno del punto vendita della (omissis) s.r.l., né di volerle immettere sul mercato, con la conseguenza che non era dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa della ricorrente.

La doglianza è infondata, dal momento che essa, per quanto concerne la ricostruzione dei fatti, aspira una rivisitazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità, mentre, quanto ai profili oggettivi e soggettivi dell'illecito, trascura del tutto di considerare l'assoluta identità dei beni in questione rispetto ai modelli originali, salvo che per l'irrilevante marchio (omissis).

8. Con il secondo motivo del medesimo ricorso incidentale, si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 2598, primo comma, e 2697 cod. civ., attesa la mancanza di originalità del prodotto e la insussistenza di elementi distintivi, giacché le magliette commercializzate dalla (omissis) s.r.l. non riportavano il marchio della
(omissis) s.r.l.

La doglianza è infondata, per le medesime ragioni rappresentate *supra sub 5*.

9. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2598 e 2697 cod. civ., con riferimento alla liquidazione del risarcimento del danno secondo equità.

La doglianza è infondata, per le medesime ragioni rappresentate *supra sub 7*.

10. Con il primo motivo del ricorso incidentale della (omissis) s.p.a. in amministrazione straordinaria si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 210 e 112 cod. proc. civ., in particolare, dolendosi del mancato accoglimento della richiesta, formulata in primo grado e reiterata in appello, avente ad oggetto l'esibizione di copia delle fatture di vendita delle *t-shirt* in esame, identiche ai modelli della (omissis), nonché di copia dei libri contabili tenuti da ciascuna delle società convenute, al fine di verificare l'esatta entità delle operazioni di vendita.

Il motivo è inammissibile, in quanto il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc, rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (v., ad es., Cass. 5 luglio 2016, n. 13716).

11. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 115 cod. proc. civ., in relazione alla valutazione delle prove operata al fine di liquidare il risarcimento

del danno da mancato guadagno. Si osserva, in particolare, che le prove raccolte avevano confermato che il prezzo medio di vendita delle magliette era di euro 51,48 e si accompagnava ad un margine commerciale di guadagno del 61%, con la conseguenza che il danno sofferto, in relazione alle 181 *t-shirt* che la (omissis) s.r.l. aveva riconosciuto di avere commercializzato, non ammontava ad euro 1.104,10, secondo quanto ritenuto dalla Corte territoriale, ma ad euro 5.685,01.

Aggiunge la ricorrente che la somma determinata dalla Corte territoriale non coincide neppure con la somma degli utili ritratti dalle tre società convenute (euro 5.530,80), che il titolare del diritto leso può richiedere ai sensi dell'art. 125 del d. lgs. n. 30 del 2005.

Premesso che la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all'apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione e non anche sotto quello della violazione di legge (artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) (Cass. 20 settembre 2013, n. 21603), si osserva che, in ogni caso, la doglianza non coglie il fondamento equitativo della liquidazione e aspira una rivisitazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.

12. Con il terzo motivo del medesimo ricorso incidentale si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ., rilevando che la valutazione di congruità espressa dalla Corte territoriale con riguardo alla somma di euro 15.000,00, liquidata a titolo di risarcimento del danno, riposava sulla ritenuta scarsa rilevanza pubblica dei fatti oggetto del giudizio.

Tuttavia, tale premessa rendeva ancora più illogico il mancato accoglimento della richiesta di ordine di esibizione.

Il motivo, in quanto strettamente correlato, alla doglianza formulata nel primo motivo del ricorso incidentale che si esamina, ne segue la sorte.

13. In conclusione, il ricorso principale e i ricorsi incidentali devono essere rigettati. La (omissis) s.r.l. e la (omissis) s.r.l., uniche parti soccombenti rispetto all'unica parte totalmente vincitrice, ossia la (omissis) s.r.l., vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento, nei confronti di quest'ultima, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. Restano compensate, in ragione della reciproca soccombenza, le spese tra le restanti parti.


PQM

Rigetta il ricorso principale e i ricorsi incidentali; condanna la (omissis) s.r.l. e la (omissis) s.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese sostenute dalla (omissis) s.r.l., che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensa tra le altre parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 17 marzo 2017


Il Consigliere Estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente


Annamaria Ambrosio




Depositato in Cancelleria

il 25 AGO 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Caldarola



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Caldarola





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATE

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE**.

Roma, 25 agosto 2017

La presente copia si compone di 14 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 3.84

